



17084-19

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Gastone Andreazza

- Presidente -

Sent. n. sez. *586*

Donatella Galterio

CC - 15/03/2019

Aldo Aceto

R.G.N. 48871/2018

Stefano Corbetta

Antonio Corbo

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis) , nato a (omissis)

avverso l'ordinanza in data 18/10/2018 del Tribunale di Catanzaro

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Roberta Maria Barberini, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza adottata in data 18 ottobre 2018, e depositata in data 22 ottobre 2018, il Tribunale di Catanzaro, pronunciando in sede di riesame, ha confermato il provvedimento di sequestro probatorio emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lamezia Terme avente ad oggetto documentazione cartacea e dati prelevati da supporti informatici nello studio professionale di (omissis) , in relazione ai reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti, di occultamento o distruzione di documenti contabili e di

compensazione di crediti inesistenti al fine di evadere le imposte, commessi anche nell'interesse della "(omissis) s.r.l.", di cui è legale rappresentante il precisato (omissis).

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe l'avvocato (omissis), difensore di fiducia di (omissis), articolando un motivo, con il quale si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 253, 324 e 125 cod. proc. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo all'affermazione del *fumus commissi delicti*, anche per essere la motivazione meramente apparente.

Si deduce che manca qualunque motivazione in ordine al *fumus commissi delicti*, e che, anzi, questa non poteva essere fornita dal Tribunale perché, come si rileva nella stessa ordinanza impugnata, non sono stati trasmessi gli atti posti a fondamento dell'originario provvedimento di perquisizione e sequestro.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito precisate.

2. Secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, in tema di sequestro probatorio di cose pertinenti al reato, la motivazione del provvedimento deve necessariamente dar conto del *fumus commissi delicti* (cfr. tra le tante, Sez. 5, n. 54018 del 03/11/2017, Pesci, Rv. 271643-01), in una prospettiva che, sebbene non implicante un giudizio di merito sulla concreta fondatezza dell'accusa, è comunque da riferire alla idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini (per questa precisazione, tra le tante, Sez. 2, n. 25320 del 05/05/2016, Bulgarella, Rv. 267007-01, sulla scia di Sez. U, n. 23 del 20/11/1996, dep. 1997, Bassi, Rv. 206657-01).

3. Nella vicenda in esame, il Tribunale ha confermato il sequestro, effettuato all'esito di perquisizione nello studio del ricorrente, di documentazione cartacea e dichiarato inammissibile il riesame avverso l'acquisizione di dati informatici, compiuta nella medesima occasione, mediante trasferimento dai computer presenti in quel luogo ad un *hard disk*.

A fondamento della decisione, per quanto riguarda il sequestro degli elementi cartacei, si rileva che lo stesso «trova giustificazione, sul piano del *fumus commissi delicti*, dalla prospettazione della emissione di fatture per operazioni inesistenti, finalizzata alla evasione delle imposte e dalla indicazione,

in compensazione, nella dichiarazione dei redditi anno 2012, di crediti inesistenti al fine di evadere le imposte [...]». Per quanto attiene alla acquisizione dei dati informatici, si osserva che gli stessi sono stati acquisiti mediante estrazione di copia e non è stata evidenziata l'esistenza di un interesse concreto ed attuale alla disponibilità esclusiva delle informazioni. L'ordinanza, peraltro, rappresenta che la Procura della Repubblica precedente, sebbene più volte sollecitata, «non ha provveduto alla trasmissione degli atti relativi al procedimento nell'ambito del quale è stato disposto il sequestro oggetto di riesame», e che le copie del decreto di perquisizione e sequestro e del verbale di esecuzione della polizia giudiziaria sono state trasmesse solo dalla parte istante.

L'odierno ricorrente ha proposto istanza di riesame «anche nel merito», e, nella camera di consiglio del 18 ottobre 2018, secondo quanto riportato a verbale, il difensore «insiste[va] per l'accoglimento del gravame illustrandone i motivi, contestando il quadro indiziario».

4. Sulla base dei principi giuridici richiamati e degli elementi indicati, deve ravvisarsi la illegittimità della decisione impugnata.

Il Tribunale, infatti, nonostante le espresse richieste di una valutazione «anche nel merito», ha giudicato in totale carenza di atti; lo stesso, quindi, non poteva effettuare alcun controllo, pur doveroso, né sull'esistenza del *fumus commissi delicti*, né sull'esistenza di un interesse concreto ed attuale del ricorrente alla disponibilità esclusiva delle informazioni.

5. Alla accertata illegittimità della decisione impugnata, segue l'annullamento della stessa con rinvio al Tribunale di Catanzaro, sezione riesame, per nuova deliberazione.


P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Catanzaro sezione riesame.

Così deciso il 15/03/2019

Il Consigliere estensore

Antonio Corbo



Il Presidente

Gastone Andreatza

